

COMUNE DI MANCIANO

Provincia di Grosseto



REGOLAMENTO PER LA DETERMINAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE TRIBUTARIE

Art. 1

Oggetto

1. Le norme del presente Regolamento dettano gli indirizzi applicativi del Decreto Legislativo 16 dicembre 1997 n. 472, ai quali debbono attenersi i Funzionari Responsabili del tributo o, comunque, il Responsabile dell'Ufficio competente al loro accertamento, per la determinazione dell'ammontare della sanzione amministrativa da contestare o da irrogare a seguito di violazione delle norme disciplinanti l'applicazione dei tributi locali nel territorio di questo Comune.

Art. 2

Principio di legalità

1. Nessuno può essere assoggettato a sanzioni se non in forza di una legge entrata in vigore prima della commissione della violazione.

2. Salvo diversa previsione di legge, nessuno può essere assoggettato a sanzione per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce violazione punibile. se la sanzione è già stata irrogata con provvedimento definitivo il debito residuo si estingue, ma non è ammessa ripetizione di quanto pagato.

3. Se la legge in vigore nel momento in cui è stata commessa la violazione, e le leggi posteriori stabiliscono sanzioni di entità diversa, si applica la legge più favorevole, salvo che il provvedimento di irrogazione sia divenuto definitivo.

Art. 3

Imputabilità

1. Non può essere assoggettato a sanzione chi, al momento in cui ha commesso il fatto, non aveva, in base ai criteri indicati dal codice penale, la capacità di intendere e di volere.

Art. 4

Cause di non punibilità

1. Le cause di non punibilità previste dall'art. 6 del D.Lgs. 472/97 e rappresentate dal contribuente devono essere vagliate con ogni cura tenendo presente che:
?? l'errore di fatto non è scusabile in presenza di colpa anche lievissima, salvo la franchigia consentita al 1° comma dell'art. 6 del D. 472;
?? le obiettive condizioni di incertezza sulla portata o sull'ambito di applicazione delle disposizioni si realizzano quando il contenuto della norma è oscuro ed il testo dà adito ad interpretazioni di segno opposto;
?? l'indeterminatezza delle richieste di chiarimento si ha quando la loro vaghezza non

consenta di percepire il contenuto di chiarimento richiesto ovvero siano stati usati termini gergali non immediatamente percepibili dal contribuente medio con titolo di studio della scuola media inferiore;

??l'indeterminatezza dei modelli per la dichiarazione e per il pagamento si realizzano quando, pur tenendosi conto delle eventuali istruzioni connesse, il contribuente medio di cui sopra non sia in condizioni di compilare i modelli;

??la forza maggiore deve essere provata dal soggetto;

??l'inevitabile ignoranza della legge tributaria si ha quando il contribuente medio di cui sopra, che l'adduca, dimostri di aver fatto quanto in suo potere per evitarla;

??il mancato pagamento del tributo per fatto denunciato dall'autorità giudiziaria e addebitabile esclusivamente a terzi determina la sospensione della riscossione della sanzione mentre l'irrogazione della sanzione a carico del terzo con il contemporaneo sgravio in favore del contribuente avverranno soltanto a seguito di sentenza irrevocabile di condanna nei confronti del terzo stesso.

2. Non si procede comunque all'irrogazione di sanzioni connesse alla liquidazione e all'accertamento del maggiore tributo dovuto quando gli errori del contribuente siano determinati da precedenti errori dell'amministrazione in sede di verifica.

Art. 5

La condotta dell'agente

1. La condotta dell'agente da prendere in considerazione è quella che il Funzionario o l'Ufficio può conoscere per precedenti rapporti fiscali nonché per esposizione scritta fattane dall'interessato, anche in sede di produzione di deduzioni difensive qualora sia applicato l'art. 16 del D.Lgs. 472/97 per l'irrogazione della sanzione, ovvero, su iniziativa di parte qualora il tipo di sanzione possa attivare le procedure di cui agli artt. 17 e sgg. dello stesso Decreto.

Art. 6

Opera svolta dal contribuente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della sua azione o omissione

1. La fattispecie di cui sopra si realizza quando il contribuente che si trovi nelle condizioni di cui al successivo art. 9 (ravvedimento operoso) abbia provveduto nei termini ivi previsti all'incombenza tributaria omessa o alla regolarizzazione degli errori fatti e non attivi il ravvedimento operoso per non aver provveduto al pagamento della sanzione ridotta contestualmente alla regolarizzazione del tributo ed al pagamento degli interessi moratori.

2. Qualora il contribuente di cui al comma precedente non abbia precedenti di

evasioni fiscali con l'ente nel triennio precedente, le riduzioni delle sanzioni previste dal successivo art. 9 sono applicate d'ufficio, sempre che il soggetto aderisca con il versamento di quanto comunicato entro 20 giorni dalla ricezione dell'avviso.

3. In tutti i casi in cui il pagamento del tributo o di un suo acconto sia fatto con ritardo non superiore a 5 giorni, la sanzione è pari all'uno per cento dell'importo non versato.

Art. 7

La personalità del soggetto

1. Nella determinazione della sanzione il Funzionario Responsabile del tributo può prendere in considerazione le seguenti circostanze valutative solo se le stesse possono essere desumibili da atti depositati presso l'Amministrazione da precedenti rapporti fiscali nonché per esposizione scritta fattane dall'interessato:
- gravità della violazione desunta anche dalla condotta dell'agente;
 - l'attività di eliminazione o attenuazione delle conseguenze posta in essere dal soggetto;
 - la personalità dell'autore;
 - le condizioni economiche e sociali dell'autore stesso.

2. La personalità del contribuente è desunta anche dai suoi precedenti fiscali.

Art. 8

Riduzione della sanzione sproporzionata

1. Quando l'ammontare della tassa dovuta dal contribuente - che ometta la prestazione della denuncia o che presenti denuncia infedele quando gli errori e le omissioni non incidano sulla determinazione del tributo dovuto - è inferiore al doppio del minimo edittale fisso previsto per la sanzione, questa viene ridotta ad un ammontare pari al 50 per cento dell'entità del tributo.

Art. 9

Ravvedimento

1. La sanzione è ridotta, sempreché la violazione non sia stata già contestata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti obbligati in solido, ai sensi dell'art. 11, comma 1, del D.L. 472/97, abbiano avuto formale conoscenza:

a) nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto:

- a un ottavo del minimo: se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua commissione;
- a un sesto del minimo: se l'adempimento avviene entro un anno dalla stessa data;
- a un quarto del minimo: se l'adempimento avviene entro due anni dalla stessa data;

b) nei casi di omissione o di errore non incidenti sulla determinazione e sul pagamento del tributo:

- nessuna sanzione: se la regolarizzazione avviene entro tre mesi dall'omissione o dall'errore;
- a un ottavo del minimo: se la regolarizzazione avviene entro quindici mesi;
- a un sesto del minimo: se la regolarizzazione avviene entro trenta mesi dalla scadenza originaria;

c) nei casi di regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulle determinazioni e sul pagamento del tributo:

- a un sesto del minimo: se la regolarizzazione avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno in corso del quale deve essere stata commessa la violazione, ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore;
- ad un quarto del minimo: nel caso in cui l'adempimento avvenga entro un anno, nel termine di presentazione della dichiarazione ;
- alla metà del minimo: se l'adempimento avviene entro due anni dal termine predetto;

ovvero

- a un quarto del minimo : quando non è prevista la dichiarazione periodica e l'adempimento avviene entro due anni;
- ad un mezzo del minimo: quando non è prevista la dichiarazione periodica

e l'adempimento avviene entro tre anni
dall'omissione o dall'errore;

d) nel caso di omissione della presentazione della dichiarazione:

- ad un ottavo del minimo: se questa viene presentata con ritardo non superiore a trenta giorni;
- ad un sesto del minimo: se viene presentata entro un anno;
- ad un quarto del minimo: se viene presentata entro due anni dalla scadenza originaria.

2. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché il pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.

3. Quando la liquidazione deve essere eseguita dall'ufficio, il ravvedimento si perfeziona con l'esecuzione dei pagamenti nel termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di liquidazione.

Art. 10

Incremento della sanzione

1. Allorché il contribuente sia incorso, nei tre anni precedenti, in altra violazione della stessa indole, come descritta dal 3° comma dell'art. 7 del D.Lgs. 472/97 e non definita con il ravvedimento operoso di cui all'art. 13 o con la definizione agevolata ai sensi degli artt. 16 e 17 del decreto stesso, la sanzione è aumentata:

- sino al 10%, quando l'unica violazione avvenuta della stessa indole è relativa ad una procedura accertativa di ammontare inferiore;
- sino al 20%, quando si siano avute più violazioni della stessa indole sempre per procedure accertative di ammontare inferiore ovvero l'unica violazione avvenuta sia relativa ad una procedura accertativa di ammontare superiore;
- sino al 50% quando si siano avute più violazioni della stessa indole relative ad una procedura accertativa di ammontare superiore.

Art. 11

Sanzioni in materia di tributi comunali

1. A i sensi del D.Lgs. 373/97 si allegano al presente Regolamento, per semplicità di consultazione, le tabelle A, B, e C di riepilogo delle sanzioni irrogate per ogni tipo di tributo o imposta Comunale.

Art. 12

Vigenza

1. Le norme di questo Regolamento entrano in vigore il 1° gennaio 1999.

Allegato "A"

**IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTO SULLE
PUBBLICHE AFFISSIONI**

FATTISPECIE VIOLAZIONE	SANZIONE IRROGATA
Omessa presentazione della dichiarazione	Dal 100% al 200% dell'imposta o del diritto dovuto con un minimo di €51,65
Dichiarazione infedele	Dal 50% al 100% della maggiore imposta o diritto dovuto.
Errori ed omissioni presenti nella dichiarazione che attengono ad elementi non incidenti sulla determinazione dell'imposta o diritto (c.d. errori formali)	Da €51,65 ad €258,23
Tardivo pagamento dell'imposta o del diritto.	30% dell'imposta o diritto dovuti.

Allegato "B"

TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI

FATTISPECIE VIOLAZIONE	SANZIONE IRROGATA
Omessa presentazione della denuncia originaria o di variazione.	Dal 100% al 200% della tassa dovuta con un minimo di €51,65
Denuncia originaria o di variazione infedele.	Dal 50% al 100% della maggiore tassa dovuta.
Errori od omissioni presenti nella denuncia che attengono ad elementi non incidenti sulla determinazione della tassa (c.d. errori formali)	Da €51,65 ad €258,23
Mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti o dell'elenco di cui all'art. 63, comma 4, del D.Lgs 507/93, ovvero la mancata restituzione dei questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione incompleta o infedele.	Da €51,65 ad €258,23
Tardivo pagamento	30% della tassa.

Allegato "C"

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI

FATTISPECIE VIOLAZIONE	SANZIONE IRROGATA
Omessa presentazione della dichiarazione o denuncia.	Dal 100% al 200% dell'imposta o del diritto dovuto con un minimo di €51,65
Dichiarazione o denuncia infedele.	Dal 50% al 100% della maggiore imposta dovuta.
Errori ed omissioni presenti nella dichiarazione o denuncia che attengono ad elementi non incidenti sull'ammontare dell'imposta (c.d. errori formali)	Da €51,65 ad €258,23
Mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, ovvero la mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele.	Da €51,65 ad €258,23
Tardivo pagamento	30 dell'imposta.

INDICE

REGOLAMENTO PER LA DETERMINAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE TRIBUTARIE

- Art.1 – Oggetto
- Art.2 – Principio di legalità
- Art.3 – Imputabilità
- Art.4 – Cause di non punibilità
- Art.5 – La condotta dell'agente
- Art.6 – Opera svolta dal contribuente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della sua azione o omissione
- Art.7 – La personalità del soggetto
- Art.8 – Riduzione della sanzione sproporzionata
- Art.9 – Ravvedimento
- Art.10 – Incremento della sanzione
- Art.11 – Sanzioni in materia di tributi comunali
- Art.12 - Vigenza

ALLEGATO "A" IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI – SANZIONI –

ALLEGATO "B" TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI - SANZIONI –

ALLEGATO "C" IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI -SANZIONI –